

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero



Stefano Grilli
Dottore commercialista,
Studio Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners, Milano

Una breve disamina sulla neo-introdotta imposta alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

1. Introduzione

L'articolo 19, commi da 18 a 22, del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito Decreto Monti), ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, con effetto dal periodo d'imposta 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia (di seguito IVAFE)[1].

Il requisito della detenzione all'estero si verifica quando le attività finanziarie siano affidate in custodia o in deposito presso un intermediario non residente, per il tramite di una fiduciaria non residente ovvero siano depositate presso una cassetta di sicurezza situata all'estero o siano detenute in altro luogo fuori dal territorio nazionale[2].

Nel caso in cui l'attività finanziaria sia considerata come detenuta all'estero, nei termini sopra esposti, non assumono alcuna rilevanza: (i) la circostanza che il soggetto emittente sia residente in Italia e (ii) la natura del titolo (che potrebbe anche essere un titolo di Stato); ciò che rileva è, invece, la mera detenzione delle attività finanziarie al di fuori del territorio dello Stato.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012 (di seguito Provvedimento) chiarisce che le attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione, mediante la procedura della regolarizzazione, rientrano nel campo di applicazione dell'IVAFE. Di contro, lo stesso Provvedimento considera le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente) come detenute nel territorio dello Stato.

Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione dell'IVAFE le attività finanziarie che, nonostante siano detenute all'estero, sono amministrare da intermediari finanziari residenti in Italia e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente in Italia o di rap-

porti di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVAFE poiché le stesse non si qualificano come attività finanziarie detenute all'estero. Da ciò discende l'assoggettamento di tali attività finanziarie all'imposta di bollo "ordinaria" di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 642 del 1972.



2. L'ambito soggettivo

L'IVAFE si applica nei confronti delle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, come precisato dall'Amministrazione finanziaria[3], anche nel caso in cui tali attività siano state ricevute a titolo di successione ereditaria o di donazione.

Come detto sopra, l'imposta in commento trova applicazione nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute per il tramite di una società fiduciaria non residente nonché, nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust[4]) che agiscono quali persone "interposte", qualora l'effettiva disponibilità delle attività finanziarie sia da attribuire a persone fisiche residenti.

Rientrano nel novero dei soggetti interessati dall'IVAFE anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo

Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi[5].

3. L'ambito oggettivo

Il Provvedimento e la Circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, forniscono la medesima elencazione delle attività finanziarie che, al ricorrere degli altri requisiti previsti dall'articolo 19 del Decreto Monti, importano l'applicazione dell'IVAFE.

Le attività finanziarie sono così elencate:

- a) partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio [OICR]), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- b) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- c) contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- d) metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- e) diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- f) ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
- g) le cosiddette *stock option*, a condizione che tali titoli o diritti siano cedibili.

Restano escluse dall'applicazione dell'IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Con particolare riferimento alle polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi (di seguito Assicurazioni), l'applicazione dell'IVAFE non trova applicazione quando:

- A) le Assicurazioni abbiano (i) esercitato la facoltà prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600[6] (i.e. applicazione diretta dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater e g-quinquies del TUIR) e (ii) quella per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale[7]; o
- B) le Assicurazioni non abbiano esercitato le opzioni indicate *sub A*), ma le polizze siano affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente nel territorio dello Stato[8].

L'Amministrazione ha avuto modo di precisare che "[...] una volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'IVAFE. Pertanto, il contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel modulo RW del predetto modello"[9].

Contrariamente a quanto sopra indicato, l'IVAFE si applica in relazione alle polizze assicurative emesse da Assicurazioni che non abbiano esercitato le opzioni indicate *sub A*) e che non siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente nel territorio dello Stato[10]. Tali polizze si considerano, infatti, detenute all'estero ai fini della disciplina in commento.

4. La base imponibile e l'aliquota

L'IVAFE è dovuta in relazione ai giorni di detenzione nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di attività finanziarie cointestate, in proporzione alla percentuale di possesso.

L'articolo 19, comma 19, del Decreto Monti indica la base imponibile su cui applicare l'imposta. A mente di tale disposizione, il valore delle attività finanziarie detenute all'estero è rappresentato dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Qualora le attività finanziarie non siano più possedute dalla persona fisica residente in Italia alla data del 31 dicembre, al fine di determinare il valore di mercato di tali attività, si dovrà fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione.

Sussistono alcune perplessità in ordine alla corretta e puntuale determinazione del "valore di mercato" da attribuire alle attività finanziarie, poiché tale concetto, se non circoscritto, può essere foriero di errori di valutazione per il contribuente e di conseguenti contestazioni da parte dell'Amministrazione.

Ciò detto, il valore delle attività finanziarie può essere determinato con precisione nel caso in cui le stesse siano quotate in mercati regolamentati italiani o esteri. In tal caso il valore di riferimento è infatti rappresentato dal valore di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Il Provvedimento precisa che "qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo".

Di contro, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.

Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso si dovrà fare riferimento al valore di acquisto dei titoli.

L'aliquota dell'IVAFE, muta in relazione al periodo d'imposta di riferimento e corrisponde (i) all'1 per mille per il 2011 e il 2012, (ii) all'1.5 per mille per gli anni successivi. Occorre evidenziare come non sia prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell'imposta in commento.



5. I conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo

L'articolo 19, comma 20, del Decreto Monti è stato modificato dall'articolo 8, comma 16, lettera h, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16. A seguito della modifica legislativa è previsto che "per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".

La ratio della disposizione sopra riportata è, con tutta evidenza, quella di concedere ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea (di seguito UE) e dello Spazio economico europeo (di seguito SEE)^[11] (che garantiscono un adeguato scambio di informazioni) un trattamento equivalente a quello applicabile alle attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato (i.e. imposta di bollo in misura fissa attualmente pari a 34.20 euro).

Anche in questo caso, l'IVAFE si applica in relazione ai giorni di detenzione nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di attività finanziarie cointestate, in proporzione alla percentuale di possesso.

Il Provvedimento indica un'ulteriore deroga alla disciplina generale sancendo che "l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore ad euro 5.000".

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, per determinare il superamento o meno della soglia di esenzione, si deve tenere conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente "presso il medesimo intermediario ed a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta"^[12].

Non rilevano, ai fini del raggiungimento del limite di esenzione sopradescritto, i conti correnti aventi giacenza media annuale di valore negativo.

Il mancato superamento della soglia di esenzione, in un determinato periodo d'imposta, libera il contribuente dall'obbligo di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi i dati afferenti ai conti correnti o ai libretti detenuti nei Paesi UE e SEE (che garantiscono un adeguato scambio di informazioni), ma non lo esonera dall'eventuale obbligo dichiarativo previsto per il monitoraggio fiscale (compilazione del modulo RW).

6. La detrazione per i crediti di imposta

L'articolo 19, comma 21, del Decreto Monti prevede un credito d'imposta, fruibile sino a concorrenza dell'IVAFE dovuta, pari all'importo dell'imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

La Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, fornisce un importante chiarimento "qualora con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali".



7. Altri aspetti dell'IVAFE

Il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso, relativi all'IVAFE sono regolati dalle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (e non da quelle relative all'imposta di bollo).

Il termine per effettuare il versamento dell'IVAFE è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento a decorrere dal 2011, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435^[13]. Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.

Gli obblighi dichiarativi afferenti all'IVAFE devono essere assolti dal contribuente mediante la compilazione della Sezione XVI del quadro RM del Modello Unico Persone fisiche.

Il Provvedimento precisa che nel quadro RM "deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227". Con riguardo all'anno 2011, occorre fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2012.

8. Conclusioni

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero si inserisce nel novero delle novità fiscali introdotte dal Decreto Monti ed, in particolare, tra quelle misure volte a colpire la ricchezza detenuta fuori dal territorio dello Stato (si pensi alla neointrodotta imposta sugli immobili detenuti all'estero) da persone fisiche residenti o su attività oggetto, in anni passati, di rimpatrio fisico o giuridico (imposta sulle attività oggetto di emersione).

Prescindendo da valutazioni di merito in ordine alla opportunità ed all'efficacia di tali misure, si rileva come le stesse appalesino il disvalore attribuito dal Legislatore italiano alla "esportazione" di elementi (potenzialmente) produttivi di reddito nel territorio dello Stato.

[1] Si ricorda che, ai fini fiscali, la residenza in Italia delle persone fisiche è regolata dall'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR).

[2] In merito, la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, recita "si considerano come attività detenute all'estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti".

[3] Cfr. Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.

[4] Con riferimento all'interposizione del trust nella detenzione di immobili situati all'estero, la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, recita come segue "per quanto concerne gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponibili o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. Al fine di individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a quanto indicato nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del 27 dicembre 2010".

[5] La Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 chiarisce che "rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l'esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi, non solo in relazione al conto cor-

rente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero".

[6] A mente dell'articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 "Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2 [ndr. articolo 44, comma 1, lettera g-quater e g-quinquies del TUIR], dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12.50 per cento [ndr. ora del 20 per cento]. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. L'imposta sostitutiva può essere applicata anche dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento dei soggetti stessi [...]".

[7] Articolo 15 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

[8] In questo caso trova applicazione l'imposta di bollo ordinaria di cui all'articolo 13, comma 2-ter, lettera a, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

[9] Cfr. Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.

[10] In particolare, per quanto attiene al periodo d'imposta 2011, l'IVAFE trova applicazione con riferimento alle polizze assicurative stipulate da soggetti residenti nel territorio dello Stato da Assicurazioni che (i) non abbiano optato nel 2012

per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale e (ii) non abbiano optato nel 2011, o in anni precedenti, per il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

[11] La Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, chiarisce un aspetto che appare evidente dalla semplice lettura della norma, ma che merita di essere ribadito "l'applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di euro 5.000 per l'applicazione dell'IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie".

[12] Cfr. Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012. In caso di detenzione di rapporti cointestati, ai fini della determinazione del raggiungimento o meno della soglia, si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al singolo contribuente.

[13] La Circolare del 7 giugno 2012, n. 54/E ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'IVAFE. Tale codice è il "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif."

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://studioditeodoro.files.wordpress.com/2012/07/ivie-e-ivafe-2012.jpg?w=529> [25.10.2012]

http://www.fiscality.it/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_32625151.jpg [25.10.2012]

http://www.forza7.it/public/image/slide/crop_red_spiaggia_con_palma.jpg [25.10.2012]